Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA

STATUTO

Delibera n. 17 del 28/6/2005.

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

CAPO I

L'AUTONOMIA COMUNALE, LE CARATTERISTICHE COSTITUTIVE, LO STATUTO E I REGOLAMENTI

ARTICOLO 1
AUTONOMIA COMUNALE

1. Il Comune di Castelnuovo di Garfagnana, di seguito denominato "comune", è ente locale autonomo nell'ambito dei principi generali dell'ordinamento fissati dagli articoli 5 e 128 della Costituzione, dalle leggi dello Stato, della Regione Toscana e dalle norme del presente statuto.
2. Il comune tutela la sua denominazione, che può essere modificata con l'osservanza delle norme contenute nell'art. 133 della Costituzione.
3. Il comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa, impositiva e finanziaria, alla quale ispira e rende conformi lo statuto e i regolamenti che costituiscono l'ordinamento generale della comunità.
4. L'autonomia normativa, relativa alle funzioni impositive e finanziarie, è esercitata tenendo conto delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
5. L'autonomia conferisce agli organi elettivi e ai responsabili dell'organizzazione dell'ente, nel rispetto della distinzione tra le reciproche competenze e prerogative, il potere di esercitare le funzioni attribuite dalla legge secondo lo statuto e i regolamenti, osservando i principi di equità, imparzialità e buona amministrazione.

ARTICOLO 2
ELEMENTI DISTINTIVI, SEDE, STEMMA, GONFALONE E TERRITORIO

1. La sede del comune è situata nel capoluogo; possono essere aperti uffici distaccati in altre località del territorio comunale.
2. Il comune ha, come segno distintivo, un proprio gonfalone e un proprio stemma, iscritti nel libro araldico degli enti morali.
3. Il comune, in base alle disposizioni del regolamento del consiglio comunale, disciplina l' uso dello stemma e del gonfalone in cerimonie e manifestazioni pubbliche, nonché i casi di concessione in uso dello stemma ad enti ed associazioni operanti sul territorio qualora sussistano particolari motivi di carattere culturale, sociale o umanitario.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

4. Il territorio del comune è costituito dal capoluogo e dalle seguenti frazioni: Cerretoli - Colle - Rontano - Antisciana - Gragnanella - Croce di Stazzana - Palleroso.
5. Le modificazioni alla circoscrizione territoriale sono apportate con leggi regionali ai sensi dell'art. 133 della Costituzione, previa audizione della popolazione del comune mediante referendum.

ARTICOLO 3
STATUTO

1. Lo statuto è l'atto fondamentale che garantisce e regola l'autonomia normativa ed amministrativa, nonché l'autonomia impositiva, finanziaria ed organizzativa del comune, nell'ambito dei principi fissati dalla legge.

2. Lo statuto costituisce la fonte normativa che, attuando i principi costituzionali e legislativi dell'autonomia locale, determina l'ordinamento generale del comune e definisce, in particolare, le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze.

3. Il consiglio comunale adegua periodicamente lo statuto al processo di evoluzione della società civile, assicurando costante corrispondenza tra le norme dallo stesso stabilite e le condizioni sociali, economiche e civili della comunità che rappresenta.

ARTICOLO 4
REGOLAMENTI COMUNALI

1. I regolamenti costituiscono atti fondamentali del comune formati ed approvati dal consiglio comunale, al quale compete l'adozione, la modifica e l'abrogazione.
2. E' attribuita alla giunta comunale la competenza per l'approvazione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio comunale.
3. Nel rispetto dei principi generali fissati dalla normativa comunitaria, dalla legge e dalle disposizioni del presente statuto, il consiglio comunale adotta i regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e per l'esercizio delle funzioni.
4. I regolamenti con i quali si esercita l'autonomia impositiva sono adeguati ai principi contenuti nella legge 27 luglio 2000, n.212, recante "Statuto del contribuente".
5. I regolamenti comunali, salvo diversa disposizione, entrano in vigore all'atto dell'esecutività della deliberazione che li approva.

CAPO II
RUOLO E FUNZIONI GENERALI DELL'ENTE

ARTICOLO 5
OBIETTIVI GENERALI

1. Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. I cittadini residenti all'estero e le loro famiglie sono equiparati ai residenti ai fini della partecipazione e dell'esercizio dei diritti sanciti dallo statuto.
2. Il comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

3. Il comune svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
4. In applicazione del principio di sussidiarietà e dell'esercizio delle proprie funzioni, il comune riconosce, favorisce e sostiene ogni iniziativa autonoma dei cittadini, singoli o associati, delle famiglie, delle organizzazioni di volontariato e delle formazioni sociali , impegnandosi con esse ad esercitare solo quelle attività e a gestire solo quei servizi che i corpi intermedi della società non sono motivatamente in grado di svolgere.

ARTICOLO 6

OBIETTIVI PROGRAMMATICI

1. Il comune opera per il pieno sviluppo ed il progresso economico, civile e culturale della comunità castelnuovese. A tal fine agisce per il superamento degli squilibri sociali, settoriali e territoriali esistenti nel proprio interno, e collabora con gli altri enti pubblici.
2. Il comune, secondo i principi fissati dalla legge, adotta azioni positive tendenti ad assicurare, nel proprio ambito, la rimozioni degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra donne e uomini e rivolte, in particolare, a :

- eliminare le disparità di fatto cui le donne sono oggetto nella vita sociale, istituzionale e lavorativa;
- superare condizioni, organizzazione e distribuzione del lavoro che provocano effetti diversi, a seconda del sesso, nei confronti dei dipendenti, con pregiudizio nell'immissione in servizio, nell'avanzamento professionale e di carriera;
- assicurare, a parità di lavoro, lo stesso trattamento giuridico, economico e retributivo tra i due sessi;
- favorire, anche mediante la diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo del lavoro, l'equilibrio tra responsabilità familiari e professionali ed una migliore ripartizione di tali responsabilità tra i due sessi.

3. Il comune organizza tempi e modalità della vita urbana per rispondere alle esigenze delle famiglie, delle lavoratrici e dei lavoratori. Assicura, di norma, la presenza di uomini e donne negli organi collegiali del comune, negli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti ed istituisce la Commissione pari opportunità e il Comitato pari opportunità dell'ente.

ARTICOLO 7

TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALE STORICO ED ARTISTICO

1. Il comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo per eliminare le cause di inquinamento e garantire uno sviluppo ecologicamente sostenibile.
2. Il comune tutela e valorizza il patrimonio paesaggistico, ambientale, storico, culturale ed artistico, garantendone la fruibilità piena della collettività.
3. Il comune cura la tenuta, la conservazione e la gestione dell'Archivio storico, di deposito e corrente. Il diritto di accesso e di informazione all'archivio sarà disciplinato dall'apposito regolamento.
4. Il comune riconosce e collabora con tutti gli enti che perseguono le seguenti finalità:

- il miglioramento delle condizioni di vita delle comunità locali;
- la tutela dei valori naturalistici paesaggistici, ambientali, il recupero e la valorizzazione dell'ambiente naturale e storico;
- il recupero degli assetti alterati in funzione del loro uso sociale;
- la realizzazione di un rapporto equilibrato tra attività economiche ed ecosistema.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ARTICOLO 8

PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI, SPORTIVE E DEL TEMPO LIBERO

1. Il comune promuove lo sviluppo del patrimonio e delle attività culturali, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.
2. Il comune sostiene e promuove le attività sportive e, in particolare, quelle dilettantistiche ed amatoriali e favorisce il turismo sociale e giovanile.
3. Per il raggiungimento di tali finalità il comune incentiva le libere forme associative, favorendo l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive e promuovendo la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti, assicurandone l'accesso ai cittadini.
4. Le modalità di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti, saranno disciplinate da specifici regolamenti che dovranno prevedere il concorso degli enti, organismi ed associazioni nelle spese di gestione, salvo che non ne sia prevista la gratuità per particolari finalità di carattere sociale o culturale perseguite dal comune.
5. Il comune promuove la crescita culturale dei propri cittadini, favorendo l'apprendimento scolastico, sostenendo con idonei interventi complementari l'attività didattica di tutte le istituzioni scolastiche presenti nel territorio.

ARTICOLO 9

FUNZIONI DEL COMUNE NEL SETTORE DELLA SANITA' E DEL SOCIALE

1. Il comune esercita funzioni sanitarie demandategli dalla legge che non siano di competenza dello Stato o della Regione.
2. Nello svolgimento dell'attività sanitaria il sindaco, quale autorità sanitaria locale, adotta i provvedimenti necessari per assicurare lo stato di benessere fisico e psichico dei cittadini.
3.Il comune esercita, sia direttamente che in associazione con altri enti, tutte le funzioni amministrative relative all'organizzazione e all'erogazione dei servizi di assistenza sociale.
4. Nell'ambito delle proprie attribuzioni, il comune opera per eliminare le cause di emarginazione sociale ed assicura interventi a favore di singoli e di determinate categorie sociali, con particolare riferimento agli anziani, ai minori ed ai soggetti portatori di handicap, agli immigrati, senza distinzione di razza, sesso e religione.

ARTICOLO 10

FUNZIONI DEL COMUNE NELL'ASSISTENZA SCOLASTICA

1. Il comune svolge le funzioni amministrative relative all'assistenza scolastica concernenti le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare, mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche, l'assolvimento dell'obbligo scolastico, nonché, per gli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi, la prosecuzione degli studi.
2. L'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma deve svolgersi secondo le modalità previste dalla legge vigente nel tempo.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ARTICOLO 11

FUNZIONI DEL COMUNE NEL SETTORE DELLO SVILUPPO ECONOMICO

1. Il comune favorisce il coordinamento e l'organizzazione razionale del sistema distributivo commerciale dei pubblici esercizi, dei servizi pubblici, nonché degli uffici pubblici, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed armonizzare l'erogazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.
2. Il comune tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato; adotta iniziative atte a stimolarne l'attività e ne favorisce l'associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti.
3. Il comune sviluppa le attività turistiche, promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi.
4. Nei limiti delle proprie competenze, il comune tutela le attività agricole, industriali e professionali svolte nel proprio territorio, coordinandone lo sviluppo anche ai fini sociali.
5. Il comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione, provvedendo ad acquisire, per ciascun obiettivo, l'apporto delle organizzazioni economiche, sociali, culturali, ricreative operanti sul territorio.

ARTICOLO 12

FUNZIONI DEL COMUNE IN MATERIA DI ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO

1. Il comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici e commerciali.
2. Il comune predispone programmi di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto alla casa e favorisce il recupero del patrimonio edilizio esistente sia pubblico che privato.
3. Il comune predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dal piano regolatore generale.
4. Il comune attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.
5. Il comune predispone idonei strumenti di pronto intervento da attivare al verificarsi di pubbliche calamità.
6. Il comune adotta tutte le misure per contrastare e ridurre l'inquinamento atmosferico, acustico, elettromagnetico, per garantire salubrità nei luoghi di lavoro ed operare per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

TITOLO II
PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ARTICOLO 13
TUTELA DEI DIRITTI

1. Le disposizioni del presente capo si applicano, salvo diverso esplicito riferimento, oltre che agli iscritti alle liste elettorali del Comune di Castelnuovo di Garfagnana, :
   a) ai cittadini residenti nel comune, non ancora elettori, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;
   b) agli stranieri e agli apolidi residenti nel Comune di Castelnuovo di Garfagnana.

ARTICOLO 14
LIBERE FORME ASSOCIATIVE

1. Il comune valorizza le libere forme associative della popolazione, le organizzazioni del volontariato e delle persone con handicap, facilitandone la comunicazione con l'amministrazione e promovendone il concorso attivo nell'esercizio delle proprie funzioni.
2. La concessione di strutture, beni strumentali, contributi e servizi ad associazioni o ad altri organismi privati, da disciplinarsi attraverso apposite convenzioni, sono subordinate alla predeterminazione, da parte del consiglio comunale, dei criteri e delle modalità cui attenersi.

ART. 14 BIS
LE CONSULTE

1. Il comune promuove la collaborazione tra i propri organi istituzionali e le libere forme associative mediante organismi di partecipazione popolare denominate "Consulte".
2. Il regolamento disciplinante gli istituti di partecipazione popolare stabilisce il numero delle consulte, le materie di competenza, le modalità di costituzione e di funzionamento.
3. Le consulte hanno diritto di auto convocazione e possono presentare istanze, petizioni e proposte al consiglio comunale e alla giunta comunale secondo i tempi, le modalità e le forme stabilite dal regolamento.
4. Il sindaco ed il presidente del consiglio comunale possono disporre, secondo le rispettive competenze, l'invio alle consulte di atti e documenti; gli stessi organi, inoltre, previa richiesta delle consulte, forniscono atti, documenti e informazioni utili ad attivare la partecipazione propositiva delle consulte medesime nei confronti dell'amministrazione comunale.
5. Tutte le materie connesse all'attuazione del presente articolo sono disciplinate dal regolamento della partecipazione.

ARTICOLO 14 TER
ALTRI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

1. La collaborazione tra gli organi istituzionali dell'ente, i cittadini e le libere forme associative si attua anche attraverso l'istituzione di organismi di partecipazione popolare diversi da quelli indicati al precedente articolo.
2. Tali organismi sono costituiti su specifici temi deliberati dal consiglio comunale e con le modalità stabilite da specifico regolamento approvato dal consiglio comunale.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

3. L'amministrazione comunale può interpellare, tramite i propri organi costituzionali, tali organismi in relazione a programmazioni, scelte ed atti dell'attività amministrativa pertinenti a temi specifici per i quali tali organismi sono stati costituiti.
4. Il sindaco ed il presidente del consiglio comunale possono disporre, secondo le rispettive competenze, l'invio a detti organismi di atti e documenti; gli stessi organi, inoltre, previa richiesta degli organismi di partecipazione popolare, forniscono atti, documenti e informazioni utili ad attivare la partecipazione propositiva degli organismi medesimi nei confronti dell'amministrazione comunale.

ARTICOLO 15

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

1. Il comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico - amministrativa, economica, sociale e culturale della comunità. Considera, a tal fine, con favore il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alla predetta attività.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni, nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il comune assicura la partecipazione dei cittadini, delle organizzazioni sindacali e delle altre organizzazioni sociali.
3. A tal fine l'amministrazione comunale favorisce:
a) le assemblee e le consultazioni sulle principali questioni di interesse collettivo;
b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.

ARTICOLO 16

RIUNIONI, ASSEMBLEE E CONSULTAZIONI

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.
2. L'amministrazione comunale ne facilita l'esercizio, mettendo a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, le sedi, le strutture e gli spazi idonei allo svolgimento delle attività di cui al comma 1.
3. L'amministrazione comunale convoca assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:
a) per la formazione di comitati e commissioni
b) per dibattere problemi ed effettuare consultazioni
c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.
4. Le modalità di convocazione e di svolgimento delle assemblee sono stabilite nell'apposito regolamento.

ARTICOLO 17

ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

1. I soggetti di cui al precedente articolo 13 possono proporre agli organi del comune istanze e petizioni. Il regolamento determina le modalità con le quali possono essere presentate istanze,

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

petizioni e proposte e i termini e le modalità della relativa risposta, che deve essere comunque resa entro sessanta giorni.
2. Le petizioni a carattere generale devono essere sottoscritte da non meno di 100 cittadini; le petizioni riguardanti questioni inerenti le frazioni devono essere sottoscritte da almeno il 30 per cento degli elettori residenti nella frazione.
3. I soggetti di cui al comma 1 esercitano l'iniziativa degli atti di competenza del consiglio comunale presentando un progetto, accompagnato da una relazione illustrativa, con non meno di duecentocinquanta firme raccolte nei tre mesi antecedenti il deposito, con le modalità stabilite dal regolamento.
4. Il consiglio comunale delibera nel merito del progetto di iniziativa popolare entro sessanta dal deposito del testo presso la segreteria generale.

ARTICOLO 18
ISTRUTTORIA AD INIZIATIVA POPOLARE

1. I soggetti di cui al precedente articolo 13 possono, con richiesta sottoscritta da almeno trecentocinquanta cittadini, proporre al sindaco l'inserimento all'ordine del giorno del consiglio comunale di una richiesta di istruttoria relativa a provvedimenti che rientrano nella competenza del consiglio comunale.
2. La competente commissione consiliare procede alla verifica sulla competenza consiliare a deliberare ai sensi di legge e alla successiva convocazione del primo sottoscrittore per un'udienza conoscitiva.
3. Il sindaco, qualora la questione oggetto di iniziativa popolare rientri nelle competenze consiliari, provvede, entro le tre sedute successive, all'iscrizione della richiesta nell'ordine del giorno del consiglio comunale.
4. Con la deliberazione di indizione dell'istruttoria il consiglio comunale può sospendere i provvedimenti amministrativi in corso di adozione inerenti l'oggetto dell'istruttoria medesima.
5. Non si potrà prevedere l'indizione di più di una singola istruttoria per volta.

ARTICOLO 19
CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE

1. Il comune può consultare la popolazione, o parti di questa, in relazione all'oggetto della consultazione medesima, secondo modalità idonee allo scopo, che vengono disciplinate dal regolamento e che possono prevedere l'utilizzo di mezzi informatici e telematici.
2. La consultazione della popolazione non può avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali comunali.
3. La consultazione è indetta dal consiglio comunale, su proposta della giunta, o di un terzo dei componenti il consiglio comunale.
4. Il sindaco provvede affinché le risultanze della consultazione siano tempestivamente esaminate dal consiglio, secondo le modalità definite dal regolamento.

ARTICOLO 20
AZIONE POPOLARE

1. Ciascun elettore ha il potere di far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al comune innanzi ad ogni giurisdizione.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. La giunta comunale, ricevuta notizia dell'azione intrapresa dal cittadino, è tenuta a verificare se sussistono motivi e condizioni per assumere la tutela dell'interesse dell'ente, entro i termini di legge. A tal fine, è in ogni caso necessario accertare che l'attore non abbia un interesse diretto nella vertenza, nel qual caso l'azione ha carattere personale e non può considerarsi popolare. Ove la giunta decida di assumere direttamente la tutela di interessi generali oggetto dell'azione popolare, adotta gli atti necessari e ne dà avviso a coloro che hanno intrapreso l'azione. Nel caso che non ritenga che non sussistano elementi e motivi per promuovere l'azione di tutela degli interessi predetti, lo fa constare a mezzo di proprio atto deliberativo motivato.
3. Le associazioni di protezione ambientale possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettano al comune e alla provincia, conseguenti a danno ambientale. L'eventuale risarcimento è liquidato in favore dell'ente sostituito e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell'associazione.

ARTICOLO 21

REFERENDUM

1. L'istituto del referendum ha l'obiettivo di realizzare il raccordo tra gli orientamenti della comunità e l'attività degli organi comunali.
2. L'iniziativa del referendum deve specificare se la finalità sia consultiva, propositiva o abrogativa.
3. Il referendum può essere promosso:
   - dal consiglio comunale, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati (referendum consultivo);
   - per iniziativa di almeno ottocento cittadini aventi diritto al voto (referendum propositivo o abrogativo).
4. Il quesito referendario deve rispondere ai principi della chiarezza, semplicità, omogeneità ed univocità.
5. Il referendum deve riguardare materie di esclusiva competenza locale e non possono essere comunque sottoposti a referendum:
   a) lo statuto comunale, il regolamento del consiglio comunale e i regolamenti in tema di ordinamento ed organizzazione degli uffici;
   b) provvedimenti concernenti i tributi e le tariffe, il bilancio e il rendiconto, l'organizzazione dei servizi pubblici;
   c) il piano strutturale, il regolamento urbanistico e gli strumenti urbanistici attuativi approvati le espropriazione per pubblica utilità;
   d) i provvedimenti di designazione, nomina o revoca di rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni
   f) i provvedimenti vincolati da leggi statali o regionali;
   g) le materie già oggetto di referendum nel quinquennio precedente.
6. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori, lo svolgimento delle operazioni di voto e la loro validità per l'esito del referendum, le procedure relative all'ammissibilità dei quesiti, nonché quelle per ricorrere contro il provvedimento che stabilisce l'inammissibilità del referendum.
7. Non possono essere accolte richieste di referendum ed ogni procedura avviata rimane comunque sospesa nel periodo che intercorre tra la data di indizione dei comizi elettorali a livello comunale e la proclamazione degli eletti; il referendum non può aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e non può tenersi più di una tornata refendaria nel corso dell'anno.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

8. Per la validità del referendum, si richiede la partecipazione di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.

ARTICOLO 22

EFFETTI DEL REFERENDUM

1. Nel caso di esito positivo del referendum, il sindaco è tenuto a proporre al consiglio comunale entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
2. In caso di referendum abrogativo, qualora il quesito sia stato approvato dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, gli organi comunali sono tenuti ad adottare atti coerenti con la volontà manifestata dagli aventi diritto al voto.

CAPO II
INFORMAZIONE, TRASPARENZA, ACCESSO AGLI ATTI

ARTICOLO 23

DIRITTO DI INFORMAZIONE

1. Il comune riconosce nell'informazione la condizione essenziale per assicurare la partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica.
2. L' informazione può essere attivata mediante sistemi informatici e telematici, anche nell'ambito di progetti sperimentali di semplificazione dell'attività amministrativa e di comunicazione con il cittadino.
3. Salvo diversa previsione di legge o di regolamento tutti gli atti dell'amministrazione sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.

ARTICOLO 24
DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

1. I cittadini hanno accesso alla consultazione degli atti e dei documenti dell'amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici, secondo quanto stabilito dalla legge.
2. Le modalità di accesso agli atti dell'amministrazione e l'individuazione delle categorie di atti sottratti all'accesso sono stabilite mediante l'apposito regolamento comunale.
3. Le aziende, gli enti e i soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici locali hanno l'obbligo di uniformare la loro attività ai principi contenuti nel presente articolo.
4. Presso la segreteria comunale devono essere tenuti a disposizione, oltre allo statuto e ai regolamenti comunali, anche la raccolta della Gazzetta ufficiale della Repubblica e il Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

CAPO III
IL DIFENSORE CIVICO

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ARTICOLO 25
ISTITUZIONE

1. L'ufficio del difensore civico è istituito per assicurare l'imparzialità, il buon andamento, la correttezza e la tempestività dell'azione amministrativa, delle aziende ed istituzioni dipendenti, nonché dei soggetti pubblici e privati ai quali sia stata affidata la gestione dei servizi pubblici comunali.
2. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.
3. Il difensore civico, eletto dal consiglio comunale in seduta pubblica e a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al comune, dura in carica tre anni; il suo ufficio è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi lavoro autonomo o subordinato che possa avere collegamento diretto o indiretto con l'attività del comune o delle società, aziende ed enti ad esso dipendenti o di cui fa parte.
4. Il comune può convenire l'utilizzo del difensore civico di un altro soggetto pubblico o l'istituzione del difensore civico in forma associata con altri soggetti pubblici . La convenzione disciplinerà le modalità di nomina, le prerogative, i mezzi, la durata e i rapporti del difensore civico con gli organi, in conformità dei principi del presente capo.

ARTICOLO 26
REQUISITI

Il difensore civico deve essere dotato di comprovate ed effettive competenze ed esperienze di natura giuridico – amministrativa.
No possono essere eletti all'ufficio di difensore civico:

a) i membri del Parlamento;
b) i consiglieri regionali, provinciali e comunali;
c) coloro che abbiano ricoperto la carica di consigliere comunale nel Comune di Castelnuovo di Garfagnana nei cinque anni precedenti;
d) coloro che si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di consigliere comunale;
e) coloro che ricoprono l'incarico di amministratori di società, aziende o enti dipendenti dal comune o di cui esso è parte.

TITOLO II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I

ORGANI ISTITUZIONALI

ARTICOLO 27
ORGANI

1. Sono organi di governo del comune il consiglio comunale, la giunta comunale, il sindaco.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2.I poteri, le funzioni, la composizione, la durata in carica, le attribuzioni e le prerogative degli organi, i diritti e i doveri degli organi sono stabilite dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti.

CAPO II

CONSIGLIO COMUNALE

ARTICOLO 28

IL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il consiglio comunale determina l'indirizzo politico – amministrativo del comune e ne controlla l'attuazione, adottando gli atti fondamentali previsti dalla legge.
2. Il consiglio comunale è organo dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.
3.Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, il raccordo con la programmazione regionale, statale e comunitaria.
4. Gli atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere, la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

ARTICOLO 29

ELEZIONI, DURATA IN CARICA, COMPOSIZIONE E SCIOGLIMENTO

1. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del consiglio comunale sono regolati dalla legge.

ARTICOLO 30

INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO

1. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena il consiglio adotta la relativa deliberazione.
2. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, il consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, provvede alla convalida degli eletti e giudica delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità ai sensi di legge, disponendo le eventuali surroghe.
3. Sino all'elezione del presidente e del vice presidente a norma dell'articolo seguente, i lavori della seduta sono presieduti dal sindaco.

ARTICOLO 30 BIS

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il consiglio comunale è presieduto dal presidente eletto dall'assemblea.
2. L'elezione è effettuata a scrutinio palese e a maggioranza dei due terzi dei componenti.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

3. Se dopo due votazioni separate nessun candidato ha ottenuto la maggioranza di cui al precedente comma, si procede, nella stessa seduta, alla terza votazione ed è eletto chi ottiene la maggioranza assoluta dei voti.
4. Immediatamente dopo la elezione del presidente, con le medesime modalità, l'assemblea procede alla elezione del vice presidente.
5. Non può essere eletto presidente e vice presidente del consiglio comunale colui che nel corso dell'ultima campagna elettorale è stato candidato alla carica di sindaco.
6. Le cariche di presidente, vice presidente del consiglio comunale ed assessore comunale sono incompatibili con quella di capo gruppo consiliare.
7. Il presidente entra in carica immediatamente dopo l'elezione e, se presente, assume la presidenza della seduta.
8. In caso di contemporaneo impedimento del presidente e del vice presidente, o qualora il consiglio non abbia provveduto alla elezione di quest'ultimo, le funzioni vicarie di presidente dell'assemblea sono esercitate dal consigliere anziano di cui all'art. 30 quinques del presente statuto.
9. Il presidente ed il vice presidente possono essere revocati, su mozione di sfiducia proposta da almeno due quinti dei membri del consiglio, computando, a tal fine, anche il sindaco. Tale mozione è iscritta all'ordine del giorno del consiglio comunale da tenersi entro 15 giorni dalla presentazione della mozione stessa. La mozione per essere approvata deve ottenere il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
10. Se la mozione è approvata nella stessa seduta si procede alle nuove elezioni.
11. Il presidente e il vice presidente restano in carica sino allo scioglimento del consiglio dal quale sono eletti, salva l'ipotesi di revoca di cui al comma precedente.

ARTICOLO 30 TER
RUOLO E FUNZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il presidente del consiglio rappresenta l'assemblea nei rapporti con gli altri organi istituzionali ed all'esterno dell'amministrazione; assicura l'autonomia funzionale e organizzativa del consiglio e delle sue articolazioni; ne dirige i lavori e promuove specifiche soluzioni delle problematiche ad essi correlate; ne esprime gli orientamenti su tematiche di carattere politico, sociale, economico e culturale; interviene, ispirandosi a criteri di imparzialità, a tutela delle prerogative dei singoli consiglieri.
2. Il presidente convoca il consiglio comunale ogni qual volta valuti necessaria una iniziativa riconducibile alla competenza di indirizzo e controllo politico – amministrativo propria del consiglio stesso.
3. È tenuto, altresì alla convocazione del consiglio entro un termine non superiore a 20 giorni, quando ne facciano richiesta il sindaco o almeno 1/5 dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
4. Il presidente del consiglio assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio, anche mettendo a disposizione la documentazione necessaria alle valutazioni richieste in sede assembleare.
5. Il presidente concorre, previa intesa con i singoli presidenti, alla programmazione coordinata dei lavori delle commissioni consiliari.
6. E' facoltà del presidente dell'assemblea intervenire, nell'ambito delle proprie competenze stabilite dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento del consiglio comunale, sul funzionamento dei rapporti istituzionali fra organi del comune, al fine di consentire un migliore e più rapido sviluppo dell'attività amministrativa e dei processi decisionali inerenti le principali linee d'azione dell'ente.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ARTICOLO 30 QUATER

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il vice presidente sostituisce il presidente e ne esercita le funzioni in caso di assenza o impedimento temporaneo e quando venga espressamente delegato.
2. Il vice presidente collabora con il presidente nell'espletamento delle sue funzioni.

ARTICOLO 30 QUINQUES
IL CONSIGLIERE ANZIANO

1. Il consigliere anziano è il consigliere comunale che ha ottenuto, in sede di elezioni, la maggior cifra individuale, con esclusione del sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di sindaco proclamati consiglieri.
2. A parità di cifra individuale, l'anzianità è determinata dall'ordine di precedenza nella lista.

ARTICOLO 31
LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

1. Entro il termine di novanta giorni dall'insediamento del consiglio, il sindaco, in collaborazione con la giunta, elabora le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato e le trasmette ai consiglieri.
2. I consiglieri danno la facoltà di presentare, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento del documento, proposte ed osservazioni in merito.
3. Entro i successivi dieci giorni il sindaco valuta le risultanze dell'esame del programma effettuato dai consiglieri, definisce le linee programmatiche di mandato e le sottopone all'esame del consiglio.
4. Con cadenza annuale il consiglio provvede, in apposite sedute, a verificare l'attuazioni di tali linee da parte del sindaco e degli assessori.
5. Nell'ultima seduta consiliare utile del mandato amministrativo il sindaco presenta al consiglio il documento inerente il rendiconto dello stato di attuazione delle linee programmatiche.

ARTICOLO 32
DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

1. I consiglieri rappresentano l'intera comunità ed esercitano la loro funzione senza vincolo di mandato.
2. I consiglieri hanno diritto di iniziativa in tutte le materie di competenza del consiglio e possono presentare interpellanze, interrogazioni e mozioni. Il sindaco e gli assessori devono rispondere, con le modalità stabilite dal regolamento per il funzionamento del consiglio comunale, alle interrogazioni e alle altre istanze di sindacato ispettivo entro trenta giorni dalla data di assunzione delle medesime al protocollo del comune.
3. I consiglieri e gli assessori hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune, dalle aziende ed enti da esso dipendenti tutte le informazioni utili all'espletamento del mandato
4. Ai singoli consiglieri, ai gruppi consiliari e agli assessori deve essere assicurata un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'esame del consiglio comunale. A tale scopo la documentazione relativa alle proposte iscritte all'ordine del giorno deve essere messa a disposizione dei consiglieri presso la segreteria comunale contemporaneamente alla diramazione degli avvisi di convocazione del consiglio, salvo casi di forza maggiore.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

5. I consiglieri comunali, il sindaco e gli assessori possono essere assicurati, nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali, dai rischi derivanti dall'esercizio del mandato e dell'incarico.
6. Ai consiglieri comunali spetta un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del consiglio e delle commissioni consiliari secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
7. Il regolamento del consiglio comunale disciplina le procedure per la formazione dei gruppi consiliari, le modalità di esercizio del diritto di iniziativa da parte di ciascun consigliere, le attività della conferenza dei capigruppo, l'istituzione e il funzionamento delle commissioni consiliari.
8. I consiglieri comunali hanno il diritto ed il dovere di intervenire alle sedute del consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni delle quali fanno parte, dovendosi peraltro astenere dalla votazione nei casi previsti dalla legge.
9. I consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
10. A ciascun consigliere comunale può essere attribuito dal sindaco l'incarico di esaminare particolari problematiche con il compito di riferire al consiglio comunale ed eventualmente proporre al consiglio stesso atti di sua competenza. Tali incarichi speciali sono limitati nel tempo e nell'oggetto e senza oneri finanziari per il comune.
11. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale ai fini delle comunicazioni e notifiche a lui dirette. I capigruppo consiliari hanno facoltà di eleggere domicilio presso la segreteria comunale.
12. I consiglieri che non intervengano a tre sedute consecutive senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale a norma del regolamento che deve comunque garantire il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative della mancata partecipazione alle sedute.

ARTICOLO 33

COMMISSIONI COMUNALI PERMANENTI

1. Il consiglio comunale si avvale di commissioni permanenti costituite, con apposito atto, con criterio proporzionale, assicurando la presenza in esse, con diritto al voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo consiliare.
2. Le competenze delle commissioni, il loro numero, le norme di composizione e di funzionamento, l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori delle stesse saranno disciplinate da apposito regolamento.
3. Le commissioni esaminano preventivamente le questioni di competenza del consiglio comunale ed esprimono su di esse il proprio parere; concorrono, nei modi stabiliti dal regolamento, allo svolgimento dell'attività del consiglio.
4. Le commissioni hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del sindaco e di membri della giunta, se non componenti delle commissioni, nonché, previa comunicazione al sindaco, dei responsabili degli uffici e dei servizi comunali, degli amministratori e dei dirigenti degli enti e delle aziende dipendenti dal comune, nonché notizie, informazioni, dati, atti anche ai fini di vigilanza sull'attuazione delle deliberazioni consiliari, nell'ambito delle proprie competenze, senza vincolo di segreto d'ufficio.
5. La conferenza dei capi gruppo consiliari costituisce ad ogni effetto commissione consiliare permanente.

ARTICOLO 34

COMMISSIONI SPECIALI

1) Il consiglio comunale può avvalersi delle seguenti commissioni speciali costituite, con apposito atto, con criterio proporzionale, assicurando la presenza in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo:
a) commissioni speciali incaricate di esperire indagini conoscitive ed in generale di esaminare, per riferire al consiglio comunale, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività del comune;
b) commissioni di inchiesta, di controllo e di garanzia alle quali i titolari degli uffici del comune, di enti e di aziende da esso dipendenti hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie, senza vincolo di segreto d'ufficio. La presidenza di tali commissioni deve essere attribuita ad un consigliere di minoranza.
2) Il regolamento determina le modalità di funzionamento delle commissioni speciali.

ARTICOLO 35

COMMISSIONE PER IL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il consiglio comunale nomina una commissione consiliare per il regolamento interno, su designazione dei gruppi in relazione alla loro composizione numerica e in modo da garantire la presenza in essa di almeno un rappresentante per ogni gruppo.
2. La commissione esamina preventivamente tutte le proposte sulle norme da inserire nel regolamento, le coordina in uno schema redatto in articoli e lo sottopone, con proprio parere, all'approvazione del consiglio.
3. La commissione è nominata per l'intera durata del consiglio e, oltre al compito della formazione del regolamento, ha anche quello di curarne l'aggiornamento, esaminando le proposte dei consiglieri in ordine alle modificazioni ed alle aggiunte da apportarvi e sottoponendolo, con il proprio parere, al voto del consiglio.

ARTICOLO 36

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

1. Il consiglio comunale è convocato dal presidente che stabilisce anche l'ordine del giorno della seduta.
2. Il consiglio comunale può essere convocato su richiesta del sindaco e di un quinto dei consiglieri in carica. In tal caso l'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta, con l'inserimento all'ordine del giorno delle questioni proposte, sempre che le medesime riguardino materie che rientrano tra e competenze del consiglio
3. Il consiglio comunale può essere convocato anche su richiesta di almeno trecentocinquanta cittadini, ai sensi dell'art.18 del presente statuto.
4. L'attività del consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria. Ai fini della convocazione sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione inerenti l'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione.
5. L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, è pubblicato all'albo pretorio e consegnato al domicilio di ogni consigliere, oppure, su richiesta scritta dei destinatari, a mezzo telefax o posta elettronica, almeno cinque giorni prima, in caso di sedute ordinarie, e almeno tre giorni prima in caso di sedute straordinarie. Per il computo dei termini si applica l'art.155 del codice di procedura civile. In caso di urgenza tale termine è ridotto a ventiquattro ore.
6. All'ordine del giorno possono essere iscritti, in caso di urgenza, argomenti aggiuntivi. La consegna dell'elenco di questi ultimi deve avvenire almeno ventiquattro ore prima

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

dell'adunanza. La trattazione di tali argomenti può essere differita ad altra seduta su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti all'adunanza.

ARTICOLO 37

ADUNANZE E DELIBERAZIONI

1. Il numero dei consiglieri necessari per la validità delle sedute di prima convocazione non potrà essere inferiore alla metà dei consiglieri assegnati al comune, non computando a tal fine il sindaco e, per le sedute di seconda convocazione, non potrà essere inferiore ad un terzo dei consiglieri assegnati, non computando a tal fine il sindaco.
2. Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
3. Le adunanze consiliari sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.
4. Le votazioni hanno luogo con voto palese, salvo i casi in cui il regolamento stabilisca la votazione segreta.
5. Alle sedute del consiglio comunale partecipa di diritto il segretario comunale, che svolge le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti.

ARTICOLO 38

GRUPPI CONSILIARI

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi composti, a norma di regolamento, da uno o più componenti e ne danno comunicazione, unitamente al nome del capogruppo, al presidente **del** consiglio comunale, al sindaco e al segretario generale.
2. I consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare, anche nel caso in cui di una lista sia eletto un solo consigliere.
3. Il regolamento del consiglio comunale disciplina la procedura per la costituzione dei gruppi consiliari, le modalità di esercizio del diritto di iniziativa da parte di ciascun consigliere e l'attività della conferenza dei capi gruppo.
4. Ai gruppi consiliari deve essere garantita la disponibilità di locali, personale e servizi, nonché la disponibilità di risorse economiche a carico del bilancio, con riferimento alle esigenze comuni ad ogni gruppo e alla consistenza numerica del gruppo stesso. L'ammontare di tali risorse è stabilito annualmente dal consiglio comunale, in sede di approvazione del bilancio preventivo.
5. Le modalità di gestione e di rendicontazione del fondo di cui al precedente comma sono assicurate, secondo principi di autonomia, trasparenza ed efficienza, da disposizioni regolamentari.

6. I gruppi consiliari possono nominare propri esperti per questioni complesse, i quali hanno diritto di intervento se chiamati a partecipare alle commissioni consiliari. Il regolamento definisce le modalità per la partecipazione degli esperti alle commissioni consiliari.

ARTICOLO 39

PRESIDENZA DELLE SEDUTE CONSILIARI

1. Chi presiede l'adunanza del consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e deliberazioni.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. Il presidente rappresenta il consiglio comunale, è l'interprete degli indirizzi dallo stesso espressi e ne dirige i lavori. Tutela le prerogative dei consiglieri e garantisce l'esercizio delle loro funzioni.
3) Può, nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso chiunque sia causa di disordini.

ARTICOLO 40
VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE

1. Il segretario comunale partecipa alle riunioni del consiglio comunale e ne redige il verbale che sottoscrive con chi presiede l'adunanza.
2. Il consiglio può scegliere uno dei suoi membri ad esercitare le funzioni di segretario unicamente però allo scopo di deliberare sopra un determinato oggetto, e con l'obbligo di farne espressa menzione nel verbale, ma senza specificarne i motivi.
3. Il processo verbale indica i punti principali della discussione e il numero dei voti espressi a favore e contro ogni proposta.
4. Ogni consigliere ha diritto di far constare nel verbale il suo voto ed i motivi del medesimo.
5. Le modalità di approvazione del processo verbale e di inserimento in esso delle rettifiche eventualmente richieste dai consiglieri, nonché le modalità secondo le quali il processo può darsi per letto sono stabilite dall'apposito regolamento.

CAPO III

LA GIUNTA COMUNALE

ARTICOLO 41
COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

1. La giunta comunale è composta dal sindaco, che la presiede, e da un minimo di quattro ed un massimo di sei assessori.

ARTICOLO 42
NOMINA DELLA GIUNTA

1. La giunta comunale è nominata dal sindaco. Nell'atto di nomina viene individuato anche il vice sindaco.
2. Il sindaco può delegare ai singoli assessori l'esercizio di funzioni di sua competenza ordinate organicamente per materie o gruppi di materie.
3. La nomina e le deleghe devono essere accettate per iscritto.
4. Il sindaco, nella prima seduta del consiglio comunale successiva all'elezione, dà comunicazione della nomina della giunta e delle eventuali deleghe conferite.
5. Possono essere nominati alla carica di assessore anche cittadini non facenti parte del consiglio comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

6. Gli assessori non consiglieri assistono ai lavori del consiglio comunale, con facoltà di parola e di presentare emendamenti nelle deliberazioni relative alle materie di loro competenza, senza diritto di voto. Non possono, invece, presentare interrogazioni e mozioni.
7. La carica di assessore è incompatibile con l'assunzione di incarichi, consulenze presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposte al controllo e alla vigilanza del comune.
8. Non possono far parte della giunta comunale il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e gli affini fino al terzo grado del sindaco.

ARTICOLO 43
SFIDUCIA - DIMISSIONI

1. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, ai sensi di legge.
2. Qualora la mozione di sfiducia sia respinta, e i consiglieri che hanno sottoscritto una mozione non possono presentarne una ulteriore se non prima di sei mesi dalla reiezione della precedente.
3. Le dimissioni di uno o più assessori vanno presentate al sindaco. Alla sostituzione delle assessori dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il sindaco, dandole motivata comunicazione al consiglio.

ARTICOLO 44
FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. La giunta è convocata dal sindaco che fissa la data della riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.
2. Il sindaco dirige e coordina l'attività della giunta e assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
3. La giunta delibera con l'intervento di almeno la metà più uno dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta di voti.
4. Le sedute della giunta non sono pubbliche, salvo diversa determinazione da parte della giunta stessa. Il sindaco può disporre che alle adunanze della giunta, nel corso dell'esame di particolari argomenti, siano presenti, con funzioni consultive, esperti, tecnici e i responsabili degli uffici e dei servizi.
5. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, prevale quello del sindaco o di chi per lui presiede la seduta.
6. Possono essere invitati alle riunioni della giunta per essere consultati, al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione e giudizio su specifici punti, i revisori dei conti, i rappresentanti del comune in enti, aziende, commissioni, esperti di fiducia dell'amministrazione.
7. Il segretario comunale partecipa alle riunioni della giunta, redige il verbale dell'adunanza e lo sottoscrive unitamente al sindaco o al presidente della seduta.

ARTICOLO 45
ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA

1. La giunta collabora con il sindaco nell'attuazione delle linee programmatiche di mandato e svolge attività di impulso e di proposta nei confronti del consiglio comunale.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. La giunta compie gli atti di amministrazione che non siano dalla legge o dal presente statuto attribuiti alla competenza del consiglio, del sindaco, del segretario generale, del direttore generale e dei responsabili dei settori.
3. La giunta adotta gli atti di indirizzo per la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica dei responsabili di settore al fine di attuare piani, obiettivi e programmi approvati dal consiglio comunale.
4. Nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico – amministrativo è competente, inoltre, ad adottare i seguenti atti:

a) determinazione delle aliquote dei tributi, nel rispetto del relativo ordinamento stabilito dal consiglio comunale;
b) fissazione dei canoni e delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi nell'ambito della disciplina generale stabilita dal consiglio comunale;
c) adozione di indirizzi interpretativi ed applicativi di atti normativi di propria competenza;
d) nomina commissioni ed altri organi collegiali, ove previsto dallo statuto e dai regolamenti;
e) adozione dello schema triennale dei lavori pubblici e dell'elenco annuale dei lavori;
f) approvazione dei progetti preliminari di opere pubbliche, fatta salva espressa diversa previsione di legge;
g) definizione, nel rispetto degli indirizzi approvati dal consiglio comunale, dei criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari ed attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
h) accettazione di lasciti e donazioni di beni mobili;
i) costituzione in giudizio e nomina difensore dell'ente;
j) decisione di addivenire a transazioni e conciliazioni;
k) determinazione della dotazione organica del personale dell'ente;
l) approvazione del programma triennale del fabbisogno di personale;
m) collaborazione con terzi all'organizzazione di incontri, convegni ed altre manifestazioni non previste in atti fondamentali del consiglio comunale.

5. La giunta, nell'esercizio della funzione di controllo politico – amministrativo, verifica la rispondenza dei risultati dell'attività e della gestione agli indirizzi impartiti.
6. Il sindaco affida ai singoli assessori il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti dando impulso all'attività degli uffici secondo quanto previsto dalle linee programmatiche e nel rispetto degli indirizzi stabiliti dagli organi di governo del comune.

CAPO IV
IL SINDACO

ARTICOLO 46
IL SINDACO

1. Il sindaco esprime ed interpreta gli indirizzi di politica amministrativa del comune, è il capo dell'amministrazione e la rappresenta .
2. Il sindaco esercita le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi statali, anche con riferimento al ruolo di autorità locale, e regionali, dal presente statuto e dai regolamenti.
3. Il sindaco, quale capo dell'amministrazione comunale:

a) rappresenta il comune;
b) convoca e presiede la giunta fissandone l'ordine del giorno;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

c) assicura l'unità d'indirizzo della giunta, promuovendo e coordinando l'attività degli assessori;
d) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti;
e) indice le assemblee consultive dei cittadini della comunità castelnuovese;
f) esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune;
g) rappresenta il comune in giudizio, sia attore o convenuto, previa deliberazione di costituzione in giudizio da parte della giunta; nei casi previsti dalla legge, il sindaco può delegare con proprio atto la rappresentanza in sede processuale ai dirigenti del comune. In tal caso, il dirigente delegato sottoscrive la procura alle liti. (*)
h) promuove ed assume iniziative per concludere gli accordi di programma;
i) coordina, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'erogazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;
l) provvede, nei modi e forme indicate dalla legge, alla nomina ed alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio;
m) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi secondo le modalità e procedure stabilite dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento di organizzazione;
n) attribuisce e definisce gli incarichi di area direttiva, dirigenziali, di alta specializzazione e quelli di collaborazione esterna, anche a carattere temporaneo e particolare e anche al di fuori della dotazione organica, secondo modalità, procedure e limiti stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento di organizzazione.

ARTICOLO 47

COMPETENZE DEL SINDACO QUALE UFFICIALE DEL GOVERNO

1. Il sindaco esercita le funzioni di governo nei casi previsti dalla legge.

ARTICOLO 48
IL VICE SINDACO

1. Il vice sindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione temporanea in tutte le funzioni attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
2. Nel caso di contemporanea assenza o impedimento temporaneo del sindaco e del vice sindaco le relative funzioni sono esercitate dall'assessore più anziano. La qualifica di assessore anziano è assunta dal primo degli assessori, secondo l'ordine stabilito dal sindaco.

TITOLO IV

I SERVIZI

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

CAPO I
GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

ARTICOLO 49
MODALITA' DI GESTIONE

1. Il comune, ove non eserciti le funzioni e le attività di competenza direttamente, può avvalersi, nei limiti di legge, di apposite strutture quali consorzi, società di capitali o altri organismi disciplinati dal codice civile, il cui oggetto sociale ricomprenda l'espletamento di attività strumentali a quelle dell'amministrazione comunale, perfezionando i relativi rapporti con appositi contratti.
2. Nella scelta della forma di gestione il comune persegue il miglioramento della qualità ed assicura la tutela dei cittadini e degli utenti, nel rispetto anche delle previsioni delle carte dei servizi.

ARTICOLO 50
SERVIZI PUBBLICI LOCALI

1. Per la gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica e delle relative reti il comune, nell'ambito delle normative di settore tempo per tempo vigenti, esercita le facoltà previste dall'ordinamento delle autonomie locali.
2. Per la gestione dei servizi privi di rilevanza economica, nell'ambito delle disposizioni di eventuali normative di settore, il consiglio comunale, ai sensi delle norme contenute nell'ordinamento delle autonomie locali, individua la forma di gestione sulla base di valutazioni di opportunità, di convenienza economica, di efficienza di gestione, avendo riguardo alla natura del servizio da erogare ed ai concreti interessi pubblici da perseguire.
3. La delibera consiliare inerente l'identificazione e la qualificazione del servizio pubblico locale deve adeguatamente specificare in motivazione:
   a) la produzione di beni e di attività rivolte alla realizzazione di fini sociali, costituenti l'oggetto del servizio, ed il relativo collegamento con lo sviluppo economico e civile della comunità locale;
   b) la rilevanza sociale riconosciuta all'attività e gli obiettivi economici e funzionali perseguiti;
   c) gli elementi dimensionali del servizio ed i conseguenti riflessi organizzativi, anche in relazione ad altri servizi connessi gestiti dalla medesima amministrazione o ad eventuali modalità di collaborazione con altri enti locali.
4. La deliberazione consiliare deve inoltre precisare di volta in volta, in relazione alle diverse forme di gestione prescelte:
   a) le ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociali fondanti la specifica scelta;
   b) le considerazioni, riferite alla natura del servizio, che rendono opportuna la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati;
   c) le ragioni comprovanti il carattere primario del servizio tali da giustificare l'eventuale vincolo della proprietà pubblica maggioritaria nel caso dell'opzione per la gestione a mezzo di società di capitali.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

5. I rapporti tra il comune e i soggetti erogatori dei servizi pubblici locali sono regolati da contratti di servizio che fissano gli obblighi reciproci e gli obiettivi da raggiungere, sulla base degli indirizzi approvati dal consiglio comunale.
6. Per la soppressione o la revoca dei servizi assunti dal comune, si applicano, per quanto compatibili, le medesime modalità dettate dal presente articolo.

ARTICOLO 51

AZIENDA SPECIALE

1. L'azienda speciale, ente strumentale del comune dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, è retta da un proprio statuto deliberato dal consiglio comunale con la maggioranza dei consiglieri in carica.
2. La delibera che istituisce una nuova azienda deve contenere oltre alla valutazioni di ordine economico – finanziario richieste in base alla normativa vigente la specificazione del capitale conferito, dei mezzi di finanziamento e del personale dipendente del comune che viene trasferito all'azienda.
3. Sono organi dell'azienda il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.
4. Il presidente ed il consiglio di amministrazione, la cui composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, sono nominati, revocati o rimossi dal sindaco sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale.
5. I candidati alla carica di presidente e di consigliere di amministrazione, all'atto dell'accettazione della candidatura, si impegnano a perseguire gli obiettivi e ad uniformarsi agli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale.
6. Il direttore, cui compete la responsabilità gestionale dell'azienda, viene nominato dal consiglio di amministrazione dell'azienda stessa, secondo le modalità stabilite dallo statuto dell'azienda.
7.L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati, nell'ambito della legge, dal proprio statuto e dai regolamenti. Le aziende informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.
8. Lo statuto delle aziende speciali prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione e, per quelle di maggior consistenza economica, di certificazione del bilancio.

ARTICOLO 52

ISTITUZIONE

1. Il comune può istituire una o più istituzioni per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza economica.
2. Le istituzioni possono essere istituite anche sulla base di accordi con altri enti locali per la gestione di servizi di interesse comprensoriale. In tal caso, la convenzione può prevedere deroghe alla disciplina contenuta nel presente articolo.
3. Sono organi dell'istituzione il presidente, il consiglio di amministrazione ed il direttore. Il numero dei membri del consiglio di amministrazione è stabilito dal regolamento in misura comunque non superiore a sette.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

4. Per la nomina, la revoca e la rimozione del presidente e del consiglio di amministrazione si applicano le norme previste al quarto comma del precedente articolo.
5. La deliberazione del consiglio comunale che costituisce l'istituzione è approvata con la maggioranza dei consiglieri in carica. Essa specifica l'ambito di attività dell'istituzione ed individua i mezzi finanziari ed il personale da assegnare all'istituzione medesima.
6. Ogni istituzione è dotata di autonomia gestionale ed ha la competenza ad adottare gli atti necessari all'espletamento delle attività e dei servizi di competenza, nel rispetto del presente statuto, dei regolamenti comunali e degli indirizzi fissati dal consiglio comunale.
7. Ciascuna istituzione ha un proprio regolamento, approvato dal consiglio comunale con la maggioranza dei consiglieri in carica, il quale disciplina, in conformità a quanto previsto dal presente statuto, le attribuzioni e le modalità di funzionamento degli organi, di erogazione dei servizi e quant'altro concerne la struttura ed il funzionamento dell'istituzione medesima.
8. Il regime contabile delle istituzioni è disciplinato da apposito regolamento in modo da garantire la piena autonomia e la responsabilità gestionale delle istituzioni anche attraverso forme di contabilità economica. Le istituzioni dispongono di entrate proprie costituite dalle tariffe dei servizi e dalle risorse eventualmente messe a disposizioni da terzi per lo svolgimento del servizio. Tali entrate sono iscritte direttamente nel bilancio delle istituzioni e sono da queste accertate e riscosse.
9. Il direttore dell'istituzione è nominato dal sindaco a tempo determinato e può essere riconfermato con formale provvedimento.
10. La responsabilità di direzione può essere ricoperta da personale dipendente dell'amministrazione comunale, nonché tramite contratto a tempo determinato di diritto pubblico o di diritto privato. Al direttore compete la responsabilità generale sulla gestione dell'istituzione. A tal fine dirige il personale assegnato all'istituzione, dà esecuzione alle delibere del consiglio di amministrazione, propone allo stesso gli schemi di bilancio e del conto consuntivo, provvede alle spese necessarie per l'ordinario funzionamento dell'istituzione, nei limiti previsti dal regolamento di contabilità del comune. Esercita inoltre tutte le funzioni conferitegli dal regolamento, dal presidente e dal consiglio di amministrazione.
11. Il collegio dei revisori dei conti del comune svolge, nei confronti dell'istituzione, la medesima attività che svolge nei confronti del comune, esercitando gli stessi poteri.

ARTICOLO 53
SOCIETA' DI CAPITALI

1. Il comune può promuovere la costituzione o la partecipazione a società per la gestione di servizi pubblici locali; può partecipare a società di capitali aventi come scopo la promozione e il sostegno dello sviluppo economico e sociale della comunità locale o la gestione di attività strumentali che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale.
2. Il comune può inoltre affidare l'esercizio di funzioni amministrative a società per azioni costituite con il vincolo della partecipazione maggioritaria di capitale pubblico locale.
3. La partecipazione a società per la gestione dei servizi pubblici si uniforma al principio della distinzione tra le responsabilità inerenti la funzione di indirizzo e controllo e quelle di gestione, nonché alla trasparenza delle relazioni finanziarie.
4. Il consiglio comunale approva un piano tecnico – finanziario relativo alla costituzione della società ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al sindaco i poteri per gli atti conseguenti.

5. Nell'atto costitutivo delle società per azioni e delle società a responsabilità limitata con partecipazione minoritaria del comune al capitale, deve essere prescritto che il comune deve nominare almeno un componente del consiglio di amministrazione, dell'eventuale comitato

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

esecutivo e del collegio dei revisori, con la precisazione che la titolarità delle cariche predette è conferita in base alla legge e al presente statuto e che pertanto tali nomine non determinano condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità per l'elezione alle cariche di sindaco, consigliere ed assessore comunale.

6. Nell'atto costitutivo delle società per azioni e delle società a responsabilità limitata con partecipazione prevalente del comune, il consiglio comunale, approvandone preventivamente il testo, deve prevedere il diritto del comune a nominare uno o più componenti del consiglio di amministrazione, dell'eventuale comitato esecutivo ed uno o più sindaci revisori, con la precisazione che la titolarità delle cariche predette è conferita in base alla legge e al presente statuto e che pertanto tali nomine non determinano condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità per l'elezione alle cariche di sindaco, consigliere ed assessore comunale.

7. Il numero dei membri del consiglio di amministrazione delle società di cui al precedente comma 6 è stabilito dall'atto costitutivo in misura non superiore a sette.

CAPO II

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

ARTICOLO 54
CONVENZIONI

1. Il consiglio comunale, su proposta della giunta, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri comuni e con la provincia e/o con altri soggetti pubblici, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Nella convenzione gli enti contraenti concordano che uno di essi assuma il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione da effettuarsi in conformità sia a quanto con la stessa stabilito, sia alle intese derivanti dalle periodiche consultazioni fra i partecipanti.
4. La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitale e i beni di dotazioni e le modalità per il loro riparto, alla scadenza, fra gli enti partecipanti.

ARTCOLO 55
GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI E SERVIZI

1. Il comune promuove con altri comuni, e prioritariamente con i comuni dell'area territorialmente contigua, nonché con la comunità montana, le più ampie forme di collaborazione e di cooperazione per assicurare, in modo coordinato, funzioni e servizi pubblici che sono agevolmente organizzabili e gestibili a livello sovra comunale.
2. La gestione associata di funzioni e servizi deve conseguire livelli più elevati di efficienza e di efficacia, il potenziamento ed ampliamento della produzione ed erogazione di utilità sociali

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

fruibili da un maggior numero di cittadini, rendendo economico e perequato il concorso finanziario agli stessi richiesto.
3. Alla gestione associata di funzioni e servizi può partecipare la provincia, per quanto di competenza.
4. Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti e che esercitano le funzioni ed i servizi in luogo degli stessi. Può essere inoltre prevista, per quanto necessaria, la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti ad uno di essi, che opera per loro conto.

ARTICOLO 56

CONSORZI

1. Per la gestione associata di uno o più servizi il consiglio comunale può deliberare la costituzione di un consorzio con altri comuni e con la provincia approvando, a maggioranza assoluta dei componenti,:

a) la convenzione che stabilisce i fini e la durata del consorzio, la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall'assemblea, i rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati;

b) lo statuto del consorzio.

2. Il consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.

3. Sono organi del consorzio:

a) l'assemblea, composta dai rappresentanti degli enti consorziati nella persona del sindaco, del presidente, o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto. L'assemblea elegge nel suo seno il presidente;

b) il consiglio di amministrazione ed il suo presidente sono eletti dall'assemblea. La composizione del consiglio di amministrazione, i requisiti e le condizioni di eleggibilità, le modalità di elezione e revoca sono stabilite dallo statuto.

4. I membri dell'assemblea cessano da tale incarico con la cessazione dalla carica di sindaco o di presidente della provincia e agli stessi subentrano i nuovi titolari eletti a tali cariche.

5. L'assemblea approva gli atti fondamentali del consorzio, previsti dallo statuto.

6. Quando la particolare rilevanza organizzativa ed economica dei servizi gestiti lo renda necessario, il consorzio nomina, secondo quanto previsto dallo statuto e dalla convenzione, il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale del consorzio.

7. Lo statuto del consorzio prevede un apposito organo di revisione economico finanziaria, costituito con modalità analoghe a quelle stabilite per il comune e forme di controllo economico della gestione.

ARTICOLO 57

ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del comune e di altri soggetti pubblici, il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del comune sull'opera, sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. A tal fine il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

3. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del sindaco.

4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del presidente della regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

5. Nel caso in cui l'accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, interventi e programmi, ove sussista un interesse del comune a partecipare alla loro realizzazione, il sindaco partecipa all'accordo, informandone la giunta, ed assicura la collaborazione dell'amministrazione comunale in relazione alle sue competenze ed all'interesse, diretto o indiretto, della sua comunità alle opere, interventi e programmi da realizzare.

TITOLO V

ORDINAMENTO STRUTTURALE DEL COMUNE

CAPO I

PRINCIPI GENERALI E ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE

ARTICOLO 58

PRINCIPI GENERALI

1. Al fine di perseguire la massima trasparenza, efficienza, economicità e funzionalità, il comune è organizzato secondo il principio della distinzione dei ruoli tra gli organi elettivi, cui sono affidate competenze di indirizzo, di programmazione e di controllo, e gli organi burocratici, ai quali è affidata la gestione amministrativa e delle risorse umane e strutturali.
2. Il documento contenente le linee programmatiche di mandato definisce la programmazione pluriennale dell'attività del comune e rappresenta la fonte principale di riferimento per l'organizzazione e l'utilizzo delle risorse assieme alla relazione previsionale e programmatica approvata contestualmente al bilancio di previsione annuale.
3. Nell'ambito delineato da tale relazione l'attività amministrativa del comune si esplica nell'attuazione di obiettivi determinati e deve essere informata ai seguenti principi:
   a) un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
   b) un'attribuzione di responsabilità strettamente collegata al grado di autonomia decisionale e un'individuazione della produttività e del grado di efficienza dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
   c) il superamento della rigida separazione delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità e della massima collaborazione tra uffici;
   d) il miglioramento del rapporto tra il cittadino e la pubblica amministrazione attraverso lo studio e la conoscenza dei bisogni collettivi con l'obiettivo del conseguimento del livello ottimale di soddisfacimento dell'utenza.
4. Nell'azione amministrativa e nell'organizzazione del lavoro e dei servizi, fermo il rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente statuto, nonché di buon andamento e imparzialità, il comune assicura il diritto di informazione, lo snellimento e semplificazione delle procedure per il miglioramento dell'organizzazione e dei servizi.

ARTICOLO 59

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

1. L'ordinamento strutturale del comune è definito da un sistema di organizzazione articolato in un'unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito regolamento.
2. I settori funzionali rappresentano le strutture operative di massima dimensione. Alla direzione di ogni settore è preposto un responsabile.
3. Il settore può essere articolato in ulteriori strutture interne, di rilevante o media complessità.
4. Nell'ambito della complessiva struttura del comune, il regolamento di organizzazione può prevedere la costituzione di altri tipi di strutture, permanenti o temporanee, allo scopo di rendere

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

più efficaci le procedure di erogazione dei servizi pubblici locali, elevare la qualità delle prestazioni ed attuare i principi di trasparenza e semplificazione dell'attività amministrativa.

ARTICOLO 60

RESPONSABILI DI SETTORE

1. I responsabili dei settori, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, sono direttamente responsabili della traduzione in termini operativi degli obiettivi individuati dagli organi di governo dell'ente, alla cui formulazione partecipano con attività istruttoria e di analisi e con autonoma le proposte; sono inoltre direttamente responsabili della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.
2. I responsabili, in conformità a quanto stabilito dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento di organizzazione, godono di autonomia e responsabilità nell'organizzazione delle uffici e del lavoro relativamente alla struttura da essi diretta, della gestione delle risorse loro assegnate, nell'acquisizione dei beni strumentali necessari.
3. I responsabili preposti ai settori sono tenuti annualmente alla stesura di un programma di attività che traduce in termini operativi gli obiettivi fissati dagli organi di governo. Tale programma viene approvato dalla giunta, su proposta del direttore generale, secondo modalità che garantiscono il contraddittorio, che costituisce il riferimento per la valutazione della responsabilità. I responsabili sono tenuti altresì a fornire, secondo le modalità previste dalla giunta, periodici consuntivi delle attività svolte.
4. Fatte salve le competenze di espressamente attribuite dalla legge e dal presente statuto ad altri organi del comune, spetta ai responsabili di settore, e limitatamente alle materie di propria competenza, secondo le modalità previste dai regolamenti:
a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso, ivi compresa la nomina delle commissioni;
c) la stipulazione di contratti;
d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
f) ordinanze aventi natura di atto di gestione amministrativa;
g)ordinanze di ingiunzioni di pagamento di sanzioni amministrative, nonché applicazione di sanzioni accessorie;
h) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
i) i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento, riduzione in pristino di competenza comunale, i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico - ambientale ivi compresi i decreti di occupazione d'urgenza a di esproprio;
l) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, di fede, verbali, autenticazioni, le realizzazioni ed ogni altro a tono costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
m) approvazione dei progetti definitivi ed esecutivi di opere pubbliche;
n) stipula di transazioni, previa decisione della giunta comunale, ai sensi dell'art. 45, comma 4, lettera j) del presente statuto.
o) tutte le altre funzioni attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

5. Nell'ambito delle materie di propria competenza di responsabili dei settori individuano i responsabili delle attività istruttorie e di ogni altro adempimento procedimentale connesso all'emanazione di provvedimenti amministrativi.
6. Salvo diversa previsione regolamentare i responsabili dei settori hanno facoltà di delegare l'esercizio delle funzioni loro spettanti a dipendenti appartenenti al settore di competenza.

ARTICOLO 61

INCARICHI A TEMPO DETERMINATO

1. La copertura dei posti di responsabile dei servizi e degli uffici e dei servizi, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione può avvenire, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dalla legge e dal regolamento di organizzazione, mediante contratto a tempo determinato e al di fuori della dotazione organica.
2. I dirigenti e il personale di cui al presente articolo sono soggetti alle stesse incompatibilità, responsabilità ed obblighi previsti per i dirigenti e il personale dipendente dall'ente.
3. Per specifici obiettivi e con convenzioni a termine, il regolamento di organizzazione, previa determinazione dei criteri e modalità, potrà prevedere l'attivazioni di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.
4. Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo attribuite dalla legge e secondo le modalità stabilite dal regolamento di organizzazione, il sindaco, la giunta e gli assessori potranno avvalersi di uffici appositamente costituiti e posti alle loro dirette dipendenze.

ARTICOLO 62

SEGRETARIO GENERALE

1. Il comune ha un segretario generale dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali ed iscritto all'albo nazionale dei segretari comunali.
2. Il segretario generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell'ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa, alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
3. Il segretario generale, inoltre:
a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
b) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
c) assicura, adottando i provvedimenti necessari, l'applicazione, da parte degli uffici e dei servizi delle norme sul procedimento amministrativo
d) adotta i provvedimenti organizzativi per garantire il diritto di accesso ai consiglieri comunali e dei cittadini agli atti e alle informazioni;
e) vigila, in caso di mancata nomina del direttore generale, per assicurare l'attuazione dei provvedimenti adottati dal consiglio comunale, dalla giunta e dal sindaco, adottando gli opportuni provvedimenti ed esercitando, ove necessario, anche i poteri sostitutivi;
f) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto e dai regolamenti o conferitagli dal sindaco.
4. Il segretario generale può essere nominato direttore generale. Nel caso di conferimento di tali funzioni, al segretario generale viene corrisposto con deliberazione di giunta, su proposta del sindaco, un compenso aggiuntivo, se e in quanto ammesso dalla contrattazione collettiva, per le ulteriori funzioni e responsabilità attribuitigli.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

5. Qualora sia previsto dal regolamento di organizzazione, il vice segretario coadiuva il segretario e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

ARTICOLO 63

DIRETTORE GENERALE

1. Il sindaco, previa deliberazione della giunta, può nominare, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, un direttore generale al di fuori della dotazione organica e con contratto determinato, sulla base di una o più convenzioni tra i comuni interessati, la cui popolazione complessiva non può essere inferiore a 15 mila abitanti.
2. Al direttore generale compete:
   a) la risoluzione dei conflitti di attribuzione tra i settori e la sostituzione dei responsabili in caso di inerzia degli stessi;
   b) la rappresentanza dell'amministrazione nella delegazione trattante aziendale;
   c) la presidenza della conferenza dei responsabili degli uffici e servizi;
   d) la presidenza del nucleo di valutazione;
   e) l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi determinati dagli organi politici, avvalendosi dei funzionari che a lui rispondono in via funzionale;
   f) la sovraintendenza in generale alla gestione del comune garantendo il perseguimento di livelli ottimali di efficienza e di efficacia;
   g) la proposta del piano esecutivo di gestione;
   h) la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi;
   i) la direzione, il coordinamento e la sovrintendenza dei responsabili degli uffici e servizi;
   j) la decisione sui ricorsi gerarchici avverso gli atti di competenza dei funzionari.

TITOLO VII

FINANZA E CONTABILITA'

CAPO I

LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ARTICOLO 64

LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO

1. La programmazione dell'attività del comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con i quali essa viene definita e rappresentata sono costituiti dal bilancio di previsione annuale, dalla relazione revisionale e programmatica e dal bilancio pluriennale.
2. Gli atti di programmazione finanziaria sono redatti a cura della giunta comunale, la quale esamina e valuta preventivamente, anche con l'apporto della competente commissione consiliare, i criteri per la loro impostazione.
3. Il bilancio di previsione per l'anno successivo, corredato dagli atti prescritti dalla legge, è deliberato dal consiglio comunale, entro il termine e secondo i principi fissati dalla legge, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
4. Il consiglio comunale approva il bilancio in seduta pubblica con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

ARTICOLO 65
IL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DEGLI INVESTIMENTI

1. Contestualmente al progetto di bilancio annuale la giunta comunale propone al consiglio comunale il programma delle opere pubbliche e degli investimenti riferito al periodo di vigenza del bilancio pluriennale.
2. Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti comprende l'elencazione specifica di ciascuna opera o investimento previsto nel piano, con tutti gli elementi descrittivi idonei per indirizzarne l'attuazione.
3. Le previsioni contenute nel programma corrispondono a quelle espresse in forma sintetica nei bilanci annuale e pluriennale. Le variazioni apportate in corso di esercizio al programma delle opere pubbliche comportano le conseguenti variazioni al bilancio annuale e pluriennale.
Il programma viene aggiornato annualmente in conformità al bilancio annuale e al bilancio pluriennale.

CAPO II
L'AUTONOMIA FINANZIARIA

ARTICOLO 66
LE RISORSE PER LA GESTIONE CORRENTE E PER GLI INVESTIMENTI

1. Il comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato e attribuite dalla regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando, mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di mezzi.
2. Nell'ambito dell'autonomia finanziaria, il comune determina l'entità ovvero i criteri per la compartecipazione degli utenti alla copertura del costo dei servizi. La determinazione delle tariffe potrà prevedere sistemi di differenziazione in relazione alla capacità contributiva degli utenti.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

3. Nel rispetto del vigente ordinamento, qualora dalla realizzazione di opere, interventi ed attività possano derivare utilità particolari e differenziate ai singoli, gruppi o categorie predeterminabili, potranno essere previste forme di contribuzione in rapporto al grado di utilità diretta conseguita.
4. Le risorse necessarie alla realizzazione di opere, interventi o alla istituzione e gestione dei servizi possono essere reperite anche mediante sponsorizzazioni, contribuzioni volontarie "una tantum" o periodiche corrisposte dai cittadini. A tal fine possono essere promosse forme di consultazione della cittadinanza o di parti di essa, anche su iniziativa di gruppi organizzati, associazioni ed organismi di partecipazione.

CAPO III
LA CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO

ARTICOLO 67
LA GESTIONE DEL PATRIMONIO

1. La giunta comunale sovrintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando, attraverso apposito ufficio, la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio.
2. La giunta comunale assegna ai competenti responsabili di settore la gestione dei beni patrimoniali disponibili ed adotta, per propria iniziativa o su proposta dei responsabili, i provvedimenti idonei per assicurare la più elevata redditività dei beni e l'affidamento degli stessi in locazione o affitto a soggetti che offrono adeguate garanzie di affidabilità. Ai responsabili della gestione dei beni compete l'attuazione delle procedure per la riscossione, anche coattiva, delle entrate agli stessi relative.
3. I beni patrimoniali del comune non possono, di regola, essere concessi in comodato ad uso gratuito. Eventuali deroghe, giustificate da motivi di pubblico interesse e di utilità sociale, devono essere approvate dalla giunta sulla scorta di criteri previamente definiti.
4. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore o si presenti l'opportunità di trasformazioni patrimoniali più utili o idonee ai fini del comune o, infine, quando sia necessario provvedere a far fronte, con i relativi introiti, ad esigenze straordinarie dell'ente o a al finanziamento di investimenti.
5. L'alienazione dei beni immobili avviene, di norma, mediante asta pubblica. Sono fatte le disposizioni regolamentari eventualmente adottare in materia.

CAPO IV
REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA E CONTROLLO DI GESTIONE

ARTICOLO 68
IL RENDICONTO DELLA GESTIONE

1. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio e il conto del patrimonio.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. La giunta, con una relazione illustrativa allegata al conto consuntivo, esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
3. Il collegio dei revisori attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo e nella quale il collegio dei revisori esprime rilievi e proposte mirate a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
4. Il conto consuntivo è deliberato dal consiglio, entro i termini di legge, in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

ARTICOLO 69

PROCEDURE NEGOZIALI

1. Il comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti, alle vendite, alle permute, alle locazioni e agli affitti, relativi alla propria attività istituzionale, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento.
3. Il comune si attiene alle procedure previste dalla normativa dell'Unione europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico.
4. Per la stipulazione dei contratti interviene, in rappresentanza del comune, il responsabile individuato con le modalità stabilite dal regolamento.

ARTICOLO 70

REVISORI DEI CONTI

1. Il regolamento di contabilità disciplina l'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'ufficio dei revisori dei conti, individuando le funzioni di verifica, di impulso, di proposta e di garanzia.
2. Il regolamento di contabilità prevede inoltre i sistemi ed i meccanismi finalizzati ad assicurare idonee forme di collegamento e di cooperazione tra gli organi politici e burocratici del comune e i revisori.
3. Il regolamento di contabilità disciplina le cause di ineleggibilità e di incompatibilità all'ufficio di revisore, le procedure per assicurare i principi di imparzialità ed indipendenza, le cause e le modalità di revoca e di decadenza, estendendo ai revisori, per quanto compatibili, le norme del codice civile relativi ai sindaci revisori delle società per azioni.

ARTICOLO 71

CONTROLLI INTERNI

1. Facendo salve le competenze istituzionali dei vari organismi deputati al controllo, l'amministrazione comunale sviluppa un sistema di controlli interni finalizzato a garantire processi di verifica economico – gestionale della regolarità amministrativa e contabile

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

dell'azione amministrativa, la completa valutazione delle prestazioni dei responsabili nonché l'analisi valutativa dello stato di attuazione dei piani e dei programmi dell'ente.
2. La disciplina dei profili delle diverse tipologie di controllo e valutazione nonché l'organizzazione del sistema è demandata ad appositi atti di organizzazione.
3. Il controllo di gestione si attua anche nei confronti dell'attività delle aziende, istituzioni ed enti dipendenti del comune, secondo le modalità previste dal regolamento di controllo di gestione. Le verifiche, che devono essere periodiche, hanno lo scopo di accertare i risultati economico – finanziari raggiunti ed il grado di efficienza conseguito da tali organismi, in relazione agli indirizzi e agli obiettivi fissati dal consiglio comunale.

TITOLO VIII

COLLABORAZIONE E RAPPORTI CON GLI ALTRI ENTI

ARTICOLO 72
LO STATO

1. Il comune gestisce i servizi di competenza statale, attribuiti dalla legge, nelle forme più idonee ad assicurarne il funzionamento ottimale a favore dei propri cittadini. Il sindaco esercita le relative funzioni, quale ufficiale di governo.
2. Il comune provvede alle prestazioni di supporto per l'esercizio, nel proprio territorio, di funzioni di interesse generale da parte dello Stato, nell'ambito dei compiti stabiliti dalle leggi e alle condizioni dalle stesse previste.
3. Il comune esercita le funzioni delegate dallo Stato che assicura la copertura dei relativi oneri.

ARTICOLO 73

LA REGIONE

1. Il comune esercita le funzioni amministrative allo stesso attribuite dalle leggi regionali, nelle materie che, in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio, risultano corrispondenti agli interessi della comunità locale.

2. Il comune esercita le funzioni amministrative allo stesso delegate dalla regione che assicura la copertura degli oneri conseguenti.

3. Il comune concorre, attraverso il coordinamento della provincia, alla programmazione economica, territoriale e ambientale della regione

4. Il comune, nell'attività programmatoria di sua competenza, si attiene agli indirizzi generali e alle procedure stabilite dalle leggi regionali.

ARTICOLO 74
LA PROVINCIA

1. Il comune esercita, attraverso la provincia, le funzioni propositive in materia di programmazione della regione. Partecipa al coordinamento, promosso dalla provincia, della propria attività programmatoria con quella degli altri comuni, nell'ambito provinciale.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. La compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dal comune con le previsioni del piano territoriale di coordinamento è accertata dalla provincia, che esercita, in tale materia, tutte le funzioni attribuite dalla regione.
3. Il comune collabora con la provincia per la realizzazione, sulla base di programmi, di attività e di opere di rilevante interesse provinciale, nei settori economico, produttivo, commerciale, turistico, sociale, culturale e sportivo.

ARTICOLO 75

COMUNITA' MONTANA

1. Il consiglio comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può delegare alla Comunità Montana l'esercizio di funzioni del comune, nel rispetto della normativa vigente.
2. Il comune, nel caso di delega, si riserva poteri di indirizzo e di controllo.

TITOLO IX

NORME TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 76
REVISIONE ED ABROGAZIONE DELLO STATUTO

1. La revisione dello statuto è deliberata dal consiglio comunale con le stesse modalità che la legge dispone per l'approvazione.
2. L'abrogazione dello statuto deve essere votata contestualmente all'approvazione del nuovo statuto ed ha efficacia dal momento dell'entrata in vigore di quest'ultimo.

ARTICOLO 77

ADOZIONE DEI REGOLAMENTI

1. Il regolamento del consiglio comunale è deliberato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente statuto.
2. Gli altri regolamenti previsti dal presente statuto sono deliberati entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente statuto.
3. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui ai commi 1 e 2, continuano ad applicarsi le norme dei regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente statuto.

ARTICOLO 78
ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. Il presente statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio del comune.
2. L'entrata in vigore del presente statuto comporta l'abrogazione tutte le norme previgenti con esso incompatibili, salvo quelle per le quali la legge disponga tempi diversi per la cessazione di efficacia.
3. Il consiglio comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello statuto da parte della comunità castelnuovese.